

Servizio Ispettivo, Registro e Co.re.com.

DETERMINA N. 6/19/SIR/OBL

ARCHIVIAZIONE PER INTERVENUTA OBLAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO N. 15/19/SIR AVVIATO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ DAILYMOTION SA PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 5 E 7 DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 666/08/CONS DEL 26 NOVEMBRE 2008 RECANTE IL "REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE" E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

IL DIRETTORE

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *"Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"*;

VISTO il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante *"Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva. Interventi per il riordino della Rai s.p.a., nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

VISTO la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTA la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante *"Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria"*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *"Modifiche al sistema penale"*;

VISTA la legge 7 marzo 2001, n. 62, recante *"Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416"*;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 recante, *"Codice delle comunicazioni elettroniche"*;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante *"Codice dell'Amministrazione digitale"*;

Servizio Ispettivo, Registro e Co.re.com.

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTA la legge 16 luglio 2012, n. 103 recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale*”;

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante “*Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 402/18/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 397/13/CONS, del 25 giugno 2013, recante “*Informativa Economica di Sistema*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 147/17/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e consultazione pubblica sul documento recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 383/17/CONS del 5 ottobre 2017, recante “*Adozione del Regolamento recante la disciplina dell’accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*”;

VISTO l’atto n. 15/19/SIR del 1° luglio 2019 - notificato a mezzo raccomandata per l’estero in data 9 luglio 2019 - con il quale veniva contestata alla società Dailymotion SA - con sede legale in Paris (France) 140 Boulevard Malesherbes - la violazione degli articoli 5 e 7 dell’allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e s.m.i.;

VISTA la nota del 13 settembre 2019 con la quale lo Studio legale Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, a seguito dell’audizione tenuta in data 4 settembre 2019 presso la sede di Napoli dell’Autorità, ha inviato la documentazione relativa al bonifico eseguito, per conto della Dailymotion, in data 5 settembre 2019 tramite la Uniweb a

Servizio Ispettivo, Registro e Co.re.com.

favore della Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma che attesta il pagamento della sanzione in misura ridotta, pari a euro 1.032,00 (milletrentadue/00), determinata ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981, rappresentando che il pagamento dell'oblazione *“non costituisce in alcun modo acquiescenza al Provvedimento di iscrizione d'ufficio al Registro degli Operatori di Comunicazione della società Dailymotion SA ai sensi dell'art. 7, comma 5, dell'allegato A alla Delibera n. 666/08/CONS e successive modifiche ed integrazioni, adottato in data 1 luglio 2019, che la scrivente si riserva di impugnare nelle sedi competenti”* ;

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento in epigrafe;

VISTI gli atti del procedimento;

DETERMINA

1. Il procedimento sanzionatorio n. 15/19/SIR, avviato nei confronti della società Dailymotion SA per la violazione degli articoli 5 e 7 dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e s.m.i., è archiviato avendo effettuato il predetto operatore il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689.
2. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 17 settembre 2019

Il Direttore
Ivana Nasti